

FONDAZIONE HISTORIE ONLUS

Cf 93013440230 – p.Iva 02146410234

Via Mantova 11 – 37069 Villafranca Vr
www.historie.it – fondazione@historie.it

Art. 1 – Costituzione

E' costituita a seguito di trasformazione dell'Associazione A.Vi-Onlus organizzazione lucrativa di utilità sociale la Fondazione denominata **Fondazione Historie Onlus**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni regolato dal codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può dividere utili.

La Fondazione ha sede in (37069) Villafranca di Verona, Via Mantova n. 11. Essa potrà aprire delegazioni o uffici in Italia o all'estero solo per finalità di promozione, sviluppo della necessaria rete di relazioni a supporto dell'attività per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 2 – Visione e Mission

Visione

Riconoscere alle persone con disabilità e loro famiglie il diritto ad essere felici e a vivere una vita bella e di qualità. Contribuire, con il metodo di *fare assieme*, alla loro costante crescita con processi innovativi e operatori qualificati.

Mission

Trasformiamo le abilità in valore

Art. 3 – Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con il metodo fondato sul principio del "*Sempre con noi*", attraverso attività di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione di persone con disabilità fisica, mentale e sociale di ogni età, di formazione e sostegno delle loro famiglie e del personale impegnato nel settore.

In particolare la Fondazione intende acquisire e gestire direttamente o non, strutture innovative e qualificanti, destinate a:

- attività diurne per il recupero di capacità,
- attività di ospitalità,
- attività di sperimentazione di occupazione e lavoro,
- attività di formazione,
- attività di promozione di una cultura di accettazione ed accoglienza.

Metodologicamente, favorisce processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello territoriale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di affinare i processi di creazione e di diffusione dell'innovazione e nella ricerca di servizi che garantiscano una vita bella e di qualità.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni e accordi per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) assumere direttamente o non, la gestione di servizi che permettano il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private che operano nel territorio della Regione del Veneto, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione, e, se ritenuto opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) stipulare con istituzioni pubbliche accordi per la gestione di immobili o strutture destinate alla cultura od a servizi al fine di favorire la realizzazione degli scopi istituzionali;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni anche musicali o teatrali, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema socio-sanitario, i relativi addetti e la società nel suo insieme;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, promuovere il volontariato, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere attività di carattere commerciale, nei limiti delle leggi vigenti, anche con il tramite di altri enti;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di produzione e commercializzazione nel settore dell'editoria, multimediale, audiovisivo in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 – Vigilanza

L'Autorità competente ai sensi del codice civile vigila sull'attività della Fondazione.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, è destinata ad incremento del patrimonio;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
- donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- contributi concessi non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il 15 dicembre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel rispetto della normativa vigente, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e ss del codice civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con l'accantonamento ad uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- fondatori promotori;
- partecipanti fondatori;
- partecipanti sostenitori.

Art. 10 – Fondatori Promotori

Sono Fondatori promotori i soggetti privati che hanno avviato e realizzato il progetto della Fondazione Historie Onlus.

Art. 11 – Partecipanti fondatori

Sono Partecipanti Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante una attività o l'attribuzione in proprietà, in comodato o in uso, di beni mobili e immobili di particolare rilievo, e con valenza pluriennale.

La qualifica di Partecipante Fondatore è riconosciuta di diritto alle cooperative sociali Centro Socializzazione-Onlus e Centro Attività-Onlus e all'associazione di volontariato Proposte Sociali.

I Partecipanti Fondatori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore dura per il periodo per il quale permane il contributo professionale o il conferimento beni mobili o immobili che ha determinato l'attribuzione della qualifica.

Possono assumere la qualifica di Partecipanti Fondatori anche persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati aventi sedi all'estero.

Art. 12 – Partecipanti Sostenitori

Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo, o con una attività professionale, o con l'attribuzione di beni.

I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per il periodo per il quale permane il contributo professionale o il conferimento beni.

Possono assumere la qualifica di Partecipanti Sostenitori anche persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati aventi sedi all'estero.

Art. 13 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Partecipanti Fondatori, e della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori, a seguito di accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori o Sostenitori possono recedere, in ogni momento, dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 14 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 15 – Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile tra cinque a nove membri.

La composizione sarà la seguente:

- fino a tre nominati dai Fondatori Promotori;
- fino a tre nominati dai Partecipanti Fondatori;
- fino a tre nominati dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Indirizzo è da ritenere validamente costituito e può operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso i membri restanti devono provvedere, nel rispetto della designazione di cui al

secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi programmi nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie;
- approvare il bilancio di previsione e consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione;
- adottare eventuali regolamenti per il funzionamento interno;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;
- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Le delibere relative a modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei punti voto di cui al successivo art. 16.

Art. 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, senza obbligo di forma purché con mezzi idonei (mail, SMS, telefono, ecc...), almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza può essere convocato anche il giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della prima convocazione, e, se prevista della seconda convocazione, in tal caso tra le due convocazioni vi deve essere almeno un giorno di distanza.

Il quorum costitutivo e deliberativo è determinato secondo il metodo del voto ponderato con le seguenti regole: sessanta per cento dei punti voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori, il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri sulla base della contribuzione complessiva al patrimonio e gestione della Fondazione, secondo i criteri stabiliti dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei punti voto presenti, ferme restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi sarà presieduta da un Fondatore Promotore.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.

Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto, nominati dal Consiglio di Indirizzo e scelti al suo interno; almeno due membri sono indicati dai Fondatori Promotori. Essi restano in carica cinque esercizi e sono riconfermabili.

Per una maggiore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Art. 18 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19 – Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati durano in carica cinque esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi, proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati o da individuare.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. Al Collegio dei Partecipanti viene presentato il bilancio preventivo per raccogliere contributi rispetto la programmazione prevista.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 20 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Esso è nominato dal Consiglio di Indirizzo; almeno un componente effettivo è indicato dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione

finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo le relative relazioni, effettua le verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Consiglio di Gestione.

Essi possono procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento della Fondazione.

Gli accertamenti devono essere raccolti in verbali depositati presso la sede della Fondazione.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altre Onlus ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 22 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Art. 23 – Clausola transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo.

ooo --- ooo